



“SOLIDARIETA’ SANBASILESE”

VIA SURCURI N. 9 - 09040 SAN BASILIO (CA)
☎070/9805471 - email: sanbasilese@libero.it

VERBALE N. 2 DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI



Oggetto: MODIFICHE STATUTARIE

Il giorno 17 del mese di Dicembre dell’anno duemilaventidue alle ore 18,30, presso i locali della sede legale “Solidarietà Sanbasilese”, si è riunita in seduta straordinaria in seconda convocazione l’assemblea dei soci

Sono presenti i Sigg.: Atzei Vincenzo, Boi Gian Luigi, Gioi Laura, Anedda Milena, Carosi Elsa, Melis Vitalia, Maxia Maria Antonietta, Serra Guido, Isola tore, Mascia Giorgia Ofelia, Gioi Valentina, Lecca Michela, Deidda Ornella, Isola Carmela, Isola Ignazio.

- Tenuto conto della modifica dello statuto a norma del codice del terzo settore deliberato da l’assemblea dei soci in data 23/07/2021;

-Vista la comunicazione della Regione Sardegna prot. 18346 del 02/11/2022 che ci segnala ulteriori carenze.

Rilevato il numero legale di presenti 15 su 54 soci effettivi , presiede Gian Luigi Boi Presidente e verbalizza Gioi Laura, si dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato e il presidente illustra le modifiche fatte allo statuto come da carenze riscontrate dalla Regione Sardegn-

Con voto unanime

DELIBERA

La modifica dello statuto composto da 9 pagine firmate in ogni pagina dal Presidente e dalla Segretaria allegato e facente parte integrante della delibera, impegna il Presidente alla registrazione all’agenzia delle Entrate e all’invio alla Regione Sardegna per l’iscrizione al Runts.

IL PRESIDENTE
Boi Gian Luigi



LA SEGRETARIA
Gioi Laura

Gioi Laura

Statuto

Associazione Volontariato "Solidarietà SanBasilese"

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1- È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore e del Codice Civile un'associazione avente la denominazione "**Solidarietà SanBasilese**".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (OdV) successivamente e solo in costanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "**Organizzazione di Volontariato Solidarietà SanBasilese**", in sigla denominata "**OdV Solidarietà SanBasilese**".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria con comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

L'acronimo OdV, quando consentito, deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 - L'Associazione Volontariato "**Solidarietà SanBasilese**" ha sede legale nel Comune di SanBasilio ed esplica la propria attività istituzionale prevalentemente nell'ambito del territorio provinciale.

La variazione dell'indirizzo della sede legale può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta variazione statutaria.

1.3- L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

2.1- L'Associazione di Volontariato "**Solidarietà SanBasilese**" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, è un'associazione apartitica e aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica;

2.2- L'Associazione intende assolvere a:

- Scopi umanitari di primo soccorso;
- Assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi;
- Difesa ecologica e ambientale, d'impegno civico nella Protezione Civile e Difesa Civile;
- Impegno civico nella promozione di attività socio-culturali-ricreative;


2.3 - Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, nonché del Servizio Sanitario, si propone di:

- Sostenere i bisogni di salute dei cittadini;
- Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini;
- Acquisire infrastrutture, attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti per l'intervento di emergenza e di previsione;
- Attivare i servizi assistenziali di pronto intervento e soccorso primari;
- Promuovere manifestazioni socio-culturali e ricreative a livello comunale e territori limitrofi;
- Favorire l'incremento della propria base associativa
- Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo;

ART. 3 - ATTIVITÀ

3.1- Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione "**Solidarietà SanBasilese**", coordinandosi con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento a:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;



Anna G. 10

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.2 - L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente comma, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo, può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi dell'art. 7 del CTS.

3.3 - L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.4 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

3.5 - Per il raggiungimento dei fini statutari, l'Associazione "**Solidarietà SanBasilese**" può avvalersi di personale retribuito, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, occasionali e di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

3.6 - In presenza di dipendenti, l'associazione si conforma a quanto previsto all'art.16 del CTS.


3.7 - L'Associazione "**Solidarietà SanBasilese**" su delibera del Consiglio Direttivo, può esercitare attività diverseda quelle di cui al punto 3.1 succitato, a condizione che siano secondarie e strumentali rispettoalle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limitidefiniti nell'art.6 del CTS.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

4.1 - Possono aderire all'Associazione, facendone domanda scritta al Consiglio Direttivo, tutte le persone che si riconoscono ed accettano le regole del presente statuto nelle sue varie articolazioni, sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, e che godono dei diritti politici ai sensi dell'art. 48 della costituzione nonché Enti di diritto.

4.2 - I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) **Soci Fondatori**, sono i firmatari dell'atto costitutivo del primo statuto e sono Soci Effettivi dell'Associazione;
- b) **Soci Operativi**, sono coloro che si impegnano ad offrire parte del loro tempo libero in attività operative per i vari settori di intervento; sono iscritti nel libro soci operativi e sono Soci Effettivi con diritto di voto decorsi tre mesi dalla loro iscrizione;



c) **Soci Benemeriti**, sono coloro che si sono distinti in onore all'Associazione ed hanno contribuito in modo determinante al patrimonio dell'Associazione: sono nominati dal Presidente su proposta di un Organo dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo e diventano Soci Effettivi;

d) Assumono la condizione di **Soci Effettivi** dell'Associazione i Soci Fondatori, i Soci Operativi ed i Soci Benemeriti, in regola con il pagamento della quota associativa, secondo i parametri stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

L'assunzione dello stato di Socio Effettivo, comporta l'iscrizione nell'apposito "Registro dei Soci", curato dal Consiglio Direttivo, anche attraverso un ufficio di segreteria interno. Essi godono del diritto di voto e di tutti i benefici previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Tali figure sono individuate affini al punto 6 dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo settore") e non sono tenute al pagamento della quota associativa.

4.3 - L'adesione all' "Solidarietà SanBasilese" da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la comunicazione deve contenere la motivazione concedendo agli istanti, entro 60 giorni la possibilità di ricorrere all'assemblea contro il diniego.

4.4- La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

4.5- Ogni socio, iscritto da almeno tre mesi, in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

4.6 - Diritti dei soci:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- e) votare in Assemblea;

4.7 - Doveri dei Soci:

- a) rispettare lo statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;

4.8- L'Associazione provvede alla stipula dell'assicurazione di responsabilità civile, infortuni e malattia per tutti i soci che operano nell'espletamento delle finalità di cui al presente statuto.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO EFFETTIVO

5.1- La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) cessazione dell'attività operativa o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di un'anno;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

5.2- In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) e c) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci effettivi con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.

5.3- Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio dei Provvisori competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie.



5.4 - Il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

ART. 6 – ORGANI

6.1 - Sono organi di governo del Volontariato "Solidarietà SanBasilese"

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario;
- f) il Cassiere o tesoriere;
- g) il Collegio dei probiviri.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI E COMPETENZE

7.1- L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

7.2- Ogni socio, iscritto da più di tre mesi, ha diritto ad un voto.

7.3 - In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

7.4- Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.

7.5- L'Assemblea dei soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché per la ratifica del bilancio preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

7.6 - L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Associazione e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci.

7.7- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione avviso scritto, sms o messaggistica inviati nominativamente almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno cinque giorni prima.

7.8 - In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

7.9 - È possibile prevedere l'intervento, all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.


7.10 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

7.11- Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

- a. Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
- b. Alle sedute dell'Assemblea dei Soci partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo.
- c. Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

7.12- Spetta all'Assemblea:

- a. La nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo degli altri organi sociali;
- b. La nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
- c. Approva il bilancio, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività, elaborata dal Consiglio Direttivo;



- d. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. Delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. L'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
- j. L'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo con la presenza del numero legale in prima o seconda convocazione e il voto di tre quarti dei presenti;
- k. Lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo degli associati;
- l. La nomina dei liquidatori;
- m. La devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, secondo quanto indicato nel presente Statuto e nell'art.9 del D.Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo settore");
- n. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

7.13- Le competenze dell'Assemblea dei soci non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E COMPETENZE

8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto dai membri, eletti dall'Assemblea dei soci nel numero di sette componenti e dura in carica 4 anni.

8.2 - Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

8.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

In via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea dei soci, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

8.4 - La convocazione viene fatta per avviso scritto, sms o messaggistica inviato nominativamente almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, inviato almeno due giorni prima.

8.5 - Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

8.6 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.7 - La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

8.8 - Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i primi dei non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8.9 - Ove i non eletti, di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente punto 8.8, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione di una nuova assemblea per l'elezione dei soli componenti dimissionari, che restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.



[Handwritten signature]

8.10 - Se nel corso dello stesso mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

8.11 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

8.12 - Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo, con funzioni di supporto tecnico, composto secondo le modalità chiarite con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.

8.13 - Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai precedenti punti 8.5 e 8.6 del presente articolo, si può applicare quanto indicato al punto 7.9 del presente statuto.

8.14 - I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.9 - IL PRESIDENTE E COMPETENZE

9.1 - Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

9.2 - Il Presidente dell'Associazione assolve le seguenti funzioni:

- rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- agisce in nome e per conto dell'Associazione;
- firma gli atti sociali e i provvedimenti finanziari;
- esercita l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo;
- esercita, dopo specifica delibera del Consiglio Direttivo, la firma per operazioni economiche e finanziarie;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale;
- ha facoltà di delegare parte delle sue attribuzioni al Vice Presidente;
- in caso di urgenza può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- amministra le finanze dell'Associazione, per la quale cura in particolare la gestione della cassa;
- riscuote i contributi associativi ed effettua le relative verifiche;
- si occupa della tenuta dei libri contabili.

9.3 - In caso di temporaneo impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso saranno assolte dal Vice Presidente.

9.4 - In caso di cessazione, per qualunque motivo, del Presidente dalla sua carica, il Vice Presidente svolge le funzioni che competono al primo ma, entro 60 giorni dalla cessazione, ha l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente.

9.5 - Il Presidente subentrato resta in carica per il medesimo residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato

ART.10- IL VICEPRESIDENTE E COMPETENZE

10.1 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente, che dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

10.2 - Il Vice Presidente assolve le seguenti funzioni:

- assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni, o cessi dalla sua carica, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 9;
- svolge le funzioni che il Presidente gli ha delegato.



ART. 11 – IL SEGRETARIO E COMPETENZE

11.1 - Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

11.2 - Il Segretario assolve le seguenti funzioni:

- partecipa a tutte le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- svolge la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e cura l'inserimento dei verbali nel Libro Verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo;
- tiene aggiornato il Libro Soci ed il Libro Affiliati;
- cura tutti gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo per conto dell'Associazione: a titolo esemplificativo, richieste di licenze, autorizzazioni, rapporti con enti, istituzioni di qualunque natura, ecc;
- cura tutti gli adempimenti di carattere legale dell'Associazione: a titolo esemplificativo, adeguamento al D.Lgs. 196/03, adempimento normativi, eventuali contenziosi con terzi in cui l'Associazione dovesse essere coinvolta, gestione dei rapporti contrattuali.

11.3 - Per l'espletamento delle attività di gestione amministrativa, burocratica e legale dell'Associazione, ha facoltà di disporre il ricorso a servizi e consulenti esterni.

11.4 - Ogni esborso derivante dalle suddette attività dovrà essere autorizzato dal Presidente su richiesta del Segretario che sarà obbligato a presentare liste di spese documentate, regolari fatture o ricevute fiscali.

11.5 - Un componente del consiglio direttivo ha il compito di sostituirlo in caso di impedimento ovvero può svolgere i compiti loro specificamente delegati dal Segretario.

ART. 12- IL TESORIERE/CASSIERE E COMPETENZE

12.1 - Il Tesoriere o cassiere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Assolve le seguenti funzioni:

- ha la responsabilità amministrativa e finanziaria dell'Associazione e cura gli adempimenti connessi;
- cura la tenuta dei libri contabili, effettua i pagamenti e gli incassi, predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo

12.2 - Per tali compiti, collabora con il Presidente ed il Segretario dell'Associazione.

ART. 13- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

13.1 - L'Assemblea elegge inoltre due Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

13.2 - La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione, nonché con la carica di Presidente o di Probiviro di ogni altra organizzazione.

13.3 - Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura, che non si siano potute definire bonariamente, insorte tra i soci e tra i soci e l'Associazione.

13.4 - L'interpretazione del presente Statuto, del Codice Etico, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

13.5 - I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.


ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

14.1 - La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

"Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;*
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;*
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.*

L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati."



14.2 – A seguito di quanto suesposto nel punto 14.1, l'organo di controllo verrà nominato secondo il raggiungimento delle soglie indicate.

ART.15 - PATRIMONIO E RISORSE

15.1 -Il patrimonio dell'Associazione "Solidarietà SanBasilese", può essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è costituito da beni mobili ed immobili.

Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendo lo scopo, vogliono il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'associazione;
- g) ogni altra entrata prevista dal CTS

15.2 -Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi previsti in Statuto.

15.3 -È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

15.4 -Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse.

15.5 - L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

16.1 -L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

16.2 -Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo, entro il mese di Giugno dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

16.3 -L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D. Lgs. 117, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.


16.4 -Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

16.5 -Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 17- LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

17.1 - L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. Il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;



c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;

17.2 - I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

17.3 - Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta scritta al Presidente, il quale provvederà secondo i termini stabiliti dal regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci, che potrà avere limitazioni legate agli obblighi di riservatezza e di rispetto alle normative sulla privacy.

ART.18 – CARICHE SOCIALI

18.1 -Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'organo di controllo esterno all'associazione se nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

18.2 -Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

18.3 -Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

18.4 -L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

ART.19– ESTINZIONE O SCIoglimento

19.1 -Lo scioglimento dell'Associazione "**Solidarietà SanBasilese**" può avvenire con delibera dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

19.2 -In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – NORME FINALI

20.1 -Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e della legge 6 giugno 2016 n. 106 e del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.



R. Loro